



## COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

### Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 18

**OGGETTO: DETERMINAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE. – APPROVAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE 2021/2023.**

Nell'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di Gennaio, convocata per le ore 16:00, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Presidente FASOLI RICCARDO

Sono presenti i signori Assessori:

FASOLI RICCARDO	Sindaco	Presente
TAGLIAFERRI ANDREA	Vice Sindaco	Presente
NESSI SILVIA	Assessore	Presente
GATTI SERGIO	Assessore	Presente
PACHERA DORIANA	Assessore	Presente
ZUCCHI GUIDO	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario comunale Dottor MARIA GRAZIA PADRONAGGIO. , il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco RICCARDO FASOLI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto segnato all'ordine del giorno.

N. 18 Oggetto: DETERMINAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE. – APPROVAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE 2021/2023.

### **La Giunta Comunale**

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto : DETERMINAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE. – APPROVAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE 2021/2023. illustrata dal Presidente.

Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell'art 49 e dell'art 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 del Regolamento comunale sui controlli interni, in ordine :

- alla regolarita' tecnica
- alla regolarita' contabile

### **Delibera**

1. Di approvare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, nel testo allegato alla presente come parte integrante e sostanziale.
2. Di comunicare la presente deliberazione al Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 .
3. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, dando atto che il presente punto e' stato deliberato ai voti unanimi, espressi per alzata di mano, con specifica e separata votazione .

## STRUTTURA IV – Ragioneria e Contabilità

**OGGETTO: Determinazione fabbisogno del personale. – Approvazione piano occupazionale 2021/2023.**

Per l'esame e le determinazioni da parte della Giunta Comunale si trasmette la seguente proposta di deliberazione:

### Proposta di deliberazione

**CONSIDERATO** che con deliberazione GC n. 100 del 13/10/2020 è stata determinata la dotazione organica dell'Ente che è così definita:

<b>Categoria</b>		<b>Posti in Dotazione Organica</b>	<b>Di cui part-time</b>
Categoria D di cui:		<b>8</b>	
	D3	1	
	D1	7	
Categoria C		<b>26</b>	<b>2</b>
Categoria B di cui:		<b>19</b>	<b>1</b>
	B3	11	1
	B1	8	
Categoria A		<b>2</b>	<b>1</b>
<b>totale</b>		<b>55</b>	<b>4</b>

ed è stato approvato il piano occupazionale 2020/2022 che per il triennio prevede le seguenti assunzioni:

### ANNO 2020

Categoria	Profilo	Numero posti	Termine procedure	Modalità di accesso
C1	Agente di polizia locale	2	30/06/2020	Mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2000, o selezione pubblica o scorrimento di graduatoria concorsuale già esistente presso altre amministrazioni
C1	Istruttore amministrativo	1	31/12/2020	Mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2000, o selezione pubblica o scorrimento di graduatoria concorsuale già esistente presso altre amministrazioni
C1	Istruttore tecnico	1	31/12/2020	Mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2000, o selezione pubblica o scorrimento di graduatoria concorsuale

				già esistente presso altre amministrazioni	
D1	Istruttore tecnico	direttivo	1	31/12/2020	Mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2000, o selezione pubblica o scorrimento di graduatoria concorsuale già esistente presso altre amministrazioni

#### ANNO 2021

Categoria	Profilo	Numero posti	Termine procedure	Modalità di accesso

#### ANNO 2022

Categoria	Profilo	Numero posti	Termine procedure	Modalità di accesso

e di personale a tempo determinato:

#### ANNO 2020

Categoria	Profilo	Numero posti	Termine procedure	Modalità di accesso
B3	Collaboratore amministrativo per 2 mesi	1	31/01/2021	Selezione pubblica o scorrimento di graduatoria concorsuale già esistente presso altre amministrazioni

#### ANNO 2021

Categoria	Profilo	Numero posti	Termine procedure	Modalità di accesso
B3	Collaboratore amministrativo per quattro mesi	1	31/01/2021	Selezione pubblica o scorrimento di graduatoria concorsuale già esistente presso altre amministrazioni

#### ANNO 2022

Categoria	Profilo	Numero posti	Termine procedure	Modalità di accesso

**PRESO ATTO** che nel corso del periodo di tempo intercorso si sono concluse le seguenti procedure:  
- assunzione mediante concorso di due agenti di polizia locale con decorrenza dal 01/11/2020 e 11/01/2020;

- assunzione mediante mobilità tra enti di un istruttore amministrativo categoria C1 con decorrenza dal 01/11/2020;

**CONSIDERATO** che sulla base del piano approvato:

- sono in corso le procedure per l'assunzione mediante mobilità di un istruttore tecnico categoria C1 e di un istruttore direttivo tecnico categoria D1;
- si rinuncia all'assunzione di un collaboratore amministrativo a tempo determinato per 6 mesi per carenza di graduatorie di altri enti da cui attingere;

**VISTI**

- l'art. 39, comma 1 della L. 27.12.1997, n. 449 che così dispone: "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";
- l'art. 6, comma 4 del Decreto Legislativo n. 165/2001: "Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale".
- l'art. 6, comma 4-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001: "Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti";
- l'art. 89, comma 5 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli Enti Locali dissestati e strutturalmente deficitari, gli altri Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di Bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti
- l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68";

**DATO ATTO** che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 23/12/2020 si è provveduto all'adempimento previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, rilevando l'inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumero;
- con delibera della Giunta Comunale n. 152 del 30/12/2020 è stato adottato il Piano delle azioni positive per la piena realizzazione di pari opportunità nel lavoro per il triennio 2021/2023;
- il Comune di Mandello del Lario non versa in situazioni di deficitarietà strutturale, come da parametri allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 26/05/2020 avente ad oggetto "Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2019";

**VISTO** l'articolo 41 del Decreto Legge n. 66/2014 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto e dato atto che;

- l'indicatore dei pagamenti dell'anno 2020 del Comune di Mandello del Lario, elaborato sulla base dello schema di cui all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e pubblicato sul sito dell'ente evidenzia il rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
- nel corso del 2021, prima di procedere ad assunzioni di personale sarà certificato dagli organi competenti il rispetto del limite relativo al suddetto indice di tempestività;

**RICHIAMATO** il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli di personale, ed in particolare, il comma 557 della L. 296/2006, come da ultimo modificato dal DL 90/2014:

*"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

*a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*

*b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;*

*c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.*

*557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.*

*557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.*

*557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";*

#### **RICHIAMATA**

- la Deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;
- la nota della Ragioneria Generale dello Stato n. 77981 del 03/10/2012 con la quale, per gli enti che hanno effettuato la sperimentazione dei nuovi schemi contabili ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011, la verifica dei limiti di spesa del personale relativa all'esercizio 2012 può essere effettuata facendo riferimento all'esercizio 2011;

**DATO ATTO**, ai fini del rispetto della vigente normativa e per la definizione del Piano occupazionale per il triennio 2021-2023, nonché per il piano annuale di assunzioni dell'anno 2021 di questa Amministrazione comunale:

- che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevista per l'anno 2019, rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013;
- che questa Amministrazione Comunale ha pienamente assolto, per l'anno 2020, gli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di cui all'art. 3 della L. 12.03.1999, n. 68;

**VISTO** l'art. 33, comma 2, del D.L. 34 del 30.04.2020, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019 n 58, come modificato dall'art. 1, comma 853, lett. a), b), e c), della legge 27 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che dispone:

*"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti*

dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

**VISTA** la circolare n. 1374 del 08/06/2020, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, ha fornito i chiarimenti sul D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;

**VISTA** la deliberazione n. 74/2020 del 28.05.2020, della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, che afferma:

*"Com'è noto, il piano triennale del fabbisogno del personale, previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, rappresenta, nell'ambito del concetto della programmazione, uno strumento diretto a rilevare le esigenze dell'amministrazione, si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente in relazione alle mutate esigenze. Si tratta, cioè, di uno strumento programmatico che precede l'attività assunzionale dell'Ente e ne costituisce, nel rispetto dei vincoli finanziari, un indispensabile presupposto. Esso, tuttavia, essendo preliminare e distinto dalla procedura assunzionale, non può segnare con la sua adozione la data per l'individuazione della normativa da applicare a detta procedura, e segnatamente ai criteri di determinazione della relativa spesa, sottoposta, invece, sulla base del principio tempus regit actum, alla normativa vigente al momento delle procedure di reclutamento. Più chiaramente, alle procedure assunzionali successive alla data del 20 aprile 2020, in assenza di una disciplina transitoria dettata dal legislatore, va applicata la nuova normativa di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, indipendentemente dalla precedente adozione del piano di fabbisogno, che si configura, per quanto già detto, come strumento flessibile allo jus superveniens in materia di spesa del personale. Giova richiamare, al riguardo, la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 25/SEZAUT/2014/QMIG, laddove ha avuto modo di affermare che "è da ... escludere la possibilità di considerare virtualmente esistente una spesa di personale solamente programmata, ma non effettuata (cd. "effetto prenotativo" della spesa)";*

**CONSIDERATO** che sulla base delle indicazioni contenute nella suddetta circolare, il calcolo delle capacità assunzionali dell'Ente in base a quanto disposto dall' art. 33, comma 2, del D.L. 34 del

30.04.2020, ponendo come annualità di riferimento per la spesa il rendiconto 2019 e per l'entrata il triennio 2017-2019, è il seguente:

Voci	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Entrata Titoli I – II – III	7.494.106,24	7.696.796,93	7.514.677,83
Totale entrata triennio	22.705.581,10		
Fondo crediti dubbia esigibilità 2021	76.000,00		
Totale entrata	22.629.581,00		
<b>Media</b>	<b>7.543.193,67</b>		
<b>Spesa del personale 2019</b>	<b>1.821.407,38</b>		
<b>Rapporto spesa del personale/entrate correnti</b>	<b>24,15%</b>		
Limite di spesa	27,00%		
<b>Capacità assunzionale (16% della spesa del personale)</b>	<b>291.425,18</b>		

**PRESO ATTO** che l'Ente si colloca nella prima fascia prevista dal DL 34/2020 e, pertanto, nel 2021 può sostenere spese aggiuntive pari al 16% della spesa del personale 2019, che ammontano complessivamente a € 291.425,18.;

**PRESO ATTO** che nel corso del 2021 verranno collocati a riposo per raggiunti limiti di pensionamento i seguenti dipendenti:

- n. 1 istruttore categoria C assegnato alla Struttura 2 – Demografia e servizi ai cittadini con decorrenza dal 01/07/2021;
- n. 1 operatore categoria B1 assegnato alla Struttura 3 – Territorio e ambiente, con decorrenza dal 01/07/2021;

**CONSIDERATO** che al fine di garantire la continuità e la qualità dei servizi resi alla cittadinanza si rende necessario, l'assunzione delle seguenti figure professionali:

#### Personale a tempo indeterminato

##### ANNO 2021

- n. 1 agente di polizia locale categoria C a tempo pieno e indeterminato per la Struttura VI – Polizia Locale mediante mobilità esterna art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, utilizzo di graduatoria di altri enti o selezione pubblica – assunzione con decorrenza dal 01/07/2021;
- n. 1 esecutore categoria B1 a tempo pieno e indeterminato per la Struttura III – Territorio e ambiente, mediante mobilità esterna art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 o utilizzo di graduatoria di altri enti o selezione pubblica – assunzione con decorrenza dal 01/07/2021;

#### Personale a tempo determinato

##### ANNO 2021

- n. 1 agente di polizia locale categoria C a tempo pieno e determinato per 12 mesi da portare in dotazione alla Struttura VI – Polizia Locale mediante selezione pubblica – assunzione con decorrenza dal 01/02/2021;

#### **CONSIDERATO**

- che il costo previsto nell'anno per l'agente di polizia locale a tempo pieno e indeterminato ammonta a € 16.308,21.=-;
- che il costo previsto nell'anno per l'esecutore a tempo pieno e indeterminato ammonta a € 14.037,95.=-;
- che il costo previsto nell'anno per l'agente di polizia locale a tempo determinato ammonta a € 30.107,47.=-;

**RILEVATO** quindi che l'importo annuo necessario per la copertura delle spese relative all'assunzione del personale previste nel presente piano, che ammonta complessivamente a € 60.453,63.=, non supera le capacità assunzionali dell'ente per l'anno 2021 che ammontano complessivamente a € 291.425,18.=;

**RILEVATO** che la spesa prevista nell'anno 2021 per il personale a tempo determinato non supera il limite stabilito dall'art. 9, comma 28, del DL 78/2010, che per il Comune di Mandello del Lario ammonta a € 44.949,07.= (IRAP compresa);

**DATO ATTO** che del Programma triennale delle assunzioni 2021-2023 – Piano occupazionale 2021 è stata data apposita informazione alle RR.SS.UU. dell'Ente;

**RICHIAMATO** l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) che recita: *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate."*;

**ACQUISITO** i pareri dei Responsabili di struttura interessati alle assunzioni;

**CONSIDERATO** che tale decisione non comporta la modifica della dotazione organica approvata con la deliberazione GC n. 100 del 13/10/2020;

**PRESO ATTO:**

- del rispetto dei vincoli relativi alla spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;
- della ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 effettuata con propria deliberazione in data 21/12/2020;
- dell'adozione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità per il triennio 2021/2023, adottato con propria deliberazione n. 196 del 20/12/2017;
- dell'adozione del Piano esecutivo di gestione per l'anno 2021 contenente il Piano della Performance, approvato con propria deliberazione n. 187 del 23/12/2019,
- del rispetto dei termini per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 (delibera CC n. 68 del 28/12/2020) e del Conto consuntivo 2019 (delibera CC n. 13 del 26/05/2020), del Conto consolidato 2019 (delibera CC n. 47 del 05/11/2020) e dell'avvenuta trasmissione dei dati relativi alla /banca dati delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** l'art. 58 del Regolamento comunale di organizzazione e strumenti operativi;

**DATO ATTO** che la spesa relativa a tali assunzioni è prevista negli stanziamenti nel bilancio di previsione 2021/2023 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28/12/2020;

**VISTO**

- il CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018;
- I vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di organizzazione e strumenti operativi;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

**ACQUISITI**, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, i pareri preventivi favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente atto, espressi dai Responsabili di Struttura competenti per materia;

**VISTO** il parere favorevole del Revisore unico dei conti;

A voti

## DELIBERA

1. Di approvare il "Programma triennale delle assunzioni per il triennio 2021/2023" ed il "Piano occupazionale 2021" prevedendo, nel corso del triennio di riferimento, le seguenti assunzioni di personale a tempo indeterminato:

### ANNO 2021

Categoria	Profilo	Numero posti	Termine procedure	Modalità di accesso
C1	Agente di polizia Locale (decorrenza dal 01/07/2021)	1	30/06/2021	Mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2000, o selezione pubblica o scorrimento di graduatoria concorsuale già esistente presso altre amministrazioni
B1	Esecutore dal (decorrenza 01/07/2021)	1	30/06/2021	Mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2000, o selezione pubblica o scorrimento di graduatoria concorsuale già esistente presso altre amministrazioni

### ANNO 2022

Categoria	Profilo	Numero posti	Termine procedure	Modalità di accesso

### ANNO 2023

Categoria	Profilo	Numero posti	Termine procedure	Modalità di accesso

e di personale a tempo determinato:

### ANNO 2021

Categoria	Profilo	Numero posti	Termine procedure	Modalità di accesso
C1	Agente di polizia Locale per 12 mesi (decorrenza dal 01/02/2021)	1	31/01/2021	Selezione pubblica o scorrimento di graduatoria concorsuale già esistente presso altre amministrazioni

### ANNO 2021

Categoria	Profilo	Numero posti	Termine procedure	Modalità di accesso

**ANNO 2022**

Categoria	Profilo	Numero posti	Termine procedure	Modalità di accesso

2. Di dare atto che la presente non comporta la modifica della dotazione organica approvata con la deliberazione GC n. 100 del 13/10/2020.
3. Di dare atto, sulla base dei calcoli riportati in premessa che qui espressamente si approvano, che la capacità assunzionale per l'anno 2021, calcolata come indicato dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34 del 30.04.2020, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019 n 58, come modificato dall'art. 1, comma 853, lett. a), b), e c), della legge 27 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è pari a € 291.425,18.=.
4. Di dare atto che l'importo annuo necessario per la copertura delle spese relative all'assunzione del personale previste nel presente piano, che ammonta complessivamente a € 60.453,63.=, non supera le capacità assunzionali dell'ente per l'anno 2021 che ammontano complessivamente a € 291.425,18.=.
5. Di dare atto che la spesa prevista nell'anno 2021 per il personale a tempo determinato non supera il limite stabilito dall'art. 9, comma 28, del DL 78/2010, che per il Comune di Mandello del Lario ammonta a € 44.949,07.= (IRAP compresa);
6. Di dare atto che il finanziamento dei costi occorrenti per i posti individuati nella presente programmazione è previsto negli appositi capitoli di spesa del Bilancio di Previsione triennale 2021-2023 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28/12/2020.
7. Di dare incarico al Responsabile della Struttura VI – Polizia Locale e della Struttura III – Territorio e Ambiente, affinché provvedano, per quanto di competenza, entro i termini sopra indicati e nel rispetto di tutte le norme previste nel D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ad effettuare e concludere le procedure per la copertura dei posti sopra indicati.
8. Di dare incarico al Responsabile della Struttura IV affinché provveda, entro i termini sopra indicati, alla conclusione delle procedure per la sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro.
9. Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro riferimento normativo relativamente al triennio 2021/2023.

Con successiva votazione unanime favorevole espressa ai sensi di legge:

**DELIBERA**

Di rendere immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
**RICCARDO FASOLI**

Il Segretario comunale  
**MARIA GRAZIA PADRONAGGIO**



**Proposta di Deliberazione di Giunta comunale**

**STR. 4**  
**Proposta n° 16/2021**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE. – APPROVAZIONE  
PIANO OCCUPAZIONALE 2021/2023.**

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere

Favorevole

Contrario

Mandello del Lario, li 26-01-2021

II RESPONSABILE DI STRUTTURA  
VITALI ENRICO

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 maggio 2005 n.82 e norme collegate



**Proposta di Deliberazione di Giunta comunale**

**STR. 4**  
**Proposta n° 16/2021**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE. – APPROVAZIONE  
PIANO OCCUPAZIONALE 2021/2023.**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

(Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente)

Si esprime parere

Favorevole

Contrario

Mandello del Lario, li 26-01-2021

**II RESPONSABILE DI STRUTTURA**

Dott. Vitali Enrico

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 maggio 2005 n.82 e norme collegate



**Deliberazione di Giunta comunale n° 18/2021**

**STRUTTURA IV - Ragioneria e Contabilità**

---

**OGGETTO: DETERMINAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE. – APPROVAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE 2021/2023.**

Il sottoscritto certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 27-01-2021 per giorni quindici consecutivi.

Mandello del Lario, li 27-01-2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

*Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate*

**COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO**  
**REVISORE: DOTT.SSA GRIGOLON CLAUDIA**  
**VERBALE N. 2 DEL 26.01.2021**

**OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale inerente "Determinazione fabbisogno del personale. - Approvazione piano occupazionale 2021/2023".**

Il Revisore Dott.ssa GRIGOLON CLAUDIA, nominata con Delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 28/12/2020, per il triennio 2021/2023, ha ricevuto via mail dal dott. Vitali Enrico responsabile della Struttura IV - Ragioneria e Contabilità, comunicazione con richiesta di esprimere il proprio parere in merito alla delibera di cui all'oggetto ai sensi dell' Art. 19, comma 8, Legge 448/2001.

Il Revisore:

Considerato

- Che l'art. 39, comma 1, della L. 449/1997, stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, al fine di assicurare funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio;
- Che l'art. 89, comma 5 e 91 commi 1 e 2 del Dlgs 267/2000, impongono l'obbligo agli Enti, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- Che l'art. 19, comma 8 della Legge 448/2001, richiede al Revisore di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. 449/1997 e successive modifiche;
- Che l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 convertito nella Legge 58/2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni, ha stabilito nuove regole per la determinazione della capacità assunzionale degli stessi a decorrere dal 20 aprile 2020;
- Che con decreto del 17/03/2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ha definito le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni;
- Che con la circolare 13 maggio 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, attuativa dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, ha descritto le regole applicative della nuova disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni;

VISTI

- la proposta di determinazione della Giunta Comunale di cui all'oggetto, con la quale si conferma l'attuale assetto organizzativo con una dotazione organica di n. 55 posti e si progetta per il 2021 l'assunzione di:
  - ✓ un agente di polizia locale categoria C a tempo pieno e indeterminato e un agente di polizia locale categoria C a tempo pieno e determinato per 12 mesi destinati alla Struttura VI, Polizia Locale;
  - ✓ un esecutore di categoria B1 a tempo pieno e indeterminato per la struttura III Territorio e ambiente;
- il parere di regolarità amministrativa e contabile resi dal responsabile Dr. Enrico Vitali;

considerato

che, come illustrato dai calcoli del Dott. Vitali Enrico riassunti nella tabella riportata nella determinazione, applicando la nuova disciplina di cui all'art. 33, comma 2, DL 34/2019 e al DPCM 17/03/2020, il Comune di Mandello del Lario ha una capacità assunzionale per il 2021 quantificabile in euro 291.425,18;

che la spesa prevista per il 2021 per le nuove assunzioni è pari a euro 60.453,63 e rientra nel limite della capacità assunzionale del 2021;

esprime

per quanto di sua competenza, parere favorevole alla determinazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023, raccomandando di verificare nuovamente le norme vigenti in materia di assunzione del personale, al momento del reclutamento.

Laveno-Mombello, 26/01/2021

Il Revisore Dott.ssa Grigolon Claudia